Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 13 del 17 gennaio 1934 - XII

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SOMMARIO

CONCORSI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — **Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie dipendenti dall'Amministrazione giudiziaria.**

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 100 posti di uditore di tribunale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a n. 100 posti di uditore di tribunale.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero di grazia e giustizia.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923;

h) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia invalido di guerra o per la causa nazionale o orfano di guerra o abbia prestato servizio durante la guerra, specificandosi se in zona di operazioni, o se sia stato legionario fiumano o, infine, se sia coniugato con prole o senza, o vedovo con prole.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà.

I coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 3.

Sono ammessi al presente concorso i candidati di età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 34 alla data del presente decreto.

Sempre per il presente concorso tale limite massimo di età è portato per gli ex-combattenti a 39 anni, non compiuti prima della data indicata, e per gli invalidi di guerra a 43 anni pure non compiuti prima della data medesima.

Per coloro che risultino iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età, come sopra stabilito, è aumentato di un periodo pari al tempo per cui, anteriormente a tale data, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Similmente si prescinde da detto limite massimo di età, per l'attuale concorso, nei riguardi degli aspiranti in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione, che, alla data del presente bando, prestino, quali dipendenti statali, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni, non di ruolo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e quelli indicati alle lettere *b*), *d*), *e*), *g*) dell'art. 2 di data non anteriore a quella del bando di concorso.

Chi appartiene all'Ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*), *d*) del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui hanno principio le prove scritte.

Art. 5.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore, nè coloro che in due precedenti concorsi siano stati dichiarati non idonei.

Art. 6.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto romano;
b) diritto civile e commerciale;
c) diritto penale;
d) diritto amministrativo.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, proce-

dura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto sindacale e corporativo, nonchè nozioni di statistica, con particolare riguardo a quella relativa ai servizi giudiziari civili e penali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno tenute presenti le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori di tribunale, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salvo le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 11.

Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati ai Collegi giudiziari o agli Uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi, possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle preture che hanno sede nei capoluoghi di provincia, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice pretore, ovvero a reggere temporaneamente le preture prive di titolare o posti vacanti nelle preture fornite di titolare.

Dopo diciotto mesi di tirocinio, potranno inoltre, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati ai posti vacanti dei Tribunali o delle Procure del Re che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re.

Nei primi diciotto mesi il tirocinio presso i Collegi e gli Uffici del pubblico ministero è gratuito, per il restante periodo è corrisposta all'uditore una indennità mensile di L. 600. Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore ovvero ai posti vacanti presso i Collegi e le Procure del Re percepirà una indennità di L. 900.

Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: De Francisci.

(1712)

Concorso a 50 posti di uditore di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a n. 50 posti di uditore di pretura.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero di grazia e giustizia.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923;

h) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia invalido di guerra e per la causa nazionale o orfano di guerra o abbia prestato servizio durante la guerra, specificandosi se in zona di operazioni, o se sia stato legionario fiumano, o, infine, se sia coniugato con prole o senza, o vedovo con prole.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio d'invalido di guerra dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà.

I coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 3.

Sono ammessi al presente concorso i candidati di età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 34 alla data del presente decreto.

Sempre per il presente concorso tale limite massimo di età è portato per gli ex combattenti a 39 anni non compiuti prima della data su indicata, e per gli invalidi di guerra a 43 anni pure non compiuti prima della data medesima.

Per coloro che risultino iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età come sopra stabilito, è aumentato di un periodo pari al tempo per cui, anteriormente a tale data, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Similmente si prescinde da detto limite massimo di età per l'attuale concorso, nei riguardi degli aspiranti in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione, che, alla data del presente bando, prestino, quali dipendenti statali, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni, non di ruolo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e quelli indicati alle lettere *b*), *d*), *e*), *g*) dell'art. 2 in data non anteriore a quella del bando di concorso.

Chi appartiene all'Ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*), *d*) del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui hanno principio le prove scritte.

Art. 5.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore, nè coloro che in due precedenti concorsi siano stati dichiarati non idonei.

Art. 6.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 1 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale;
b) diritto penale.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto amministrativo, diritto sindacale e corporativo, nonchè nozioni di statistica con particolare riguardo a quella relativa ai servizi giudiziari civili e penali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno tenute presenti le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori di pretura con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salvo le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggiori numeri di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 11.

Gli uditori di pretura sono destinati con decreto Ministeriale alle preture per compiervi il tirocinio con la mensile indennità di L. 600. Dopo sei mesi possono essere nominati vice pretori e destinati con giurisdizione piena a coadiuvare il pretore nell'esercizio delle sue funzioni nelle preture indicate nella tabella allegata al R. decreto 12 maggio 1930, n. 663, con la mensile indennità di L. 900.

Possono anche, per necessità di servizio e con la detta indennità di L. 900, essere destinati a reggere temporaneamente le preture prive di titolare o posti vacanti di pretore nelle preture fornite di titolare.

Roma, addì 17 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: De Francisci.

(1713)

Concorso per 80 posti di volontario di cancelleria e segreteria (gruppo B).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1922, n. 1290, e successive aggiunte e modificazioni:

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, modificato con i Regi decreti-legge 23 aprile 1931, n. 475, 5 novembre 1931, n. 1444, e 28 settembre 1933, nn. 1281 e 1282;

Visto il R. decreto-legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 13 dicembre 1933, n. 1706, art. 8;

Visto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire concorsi per i posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per n. 80 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B).

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda su carta da bollo da L. 5 diretta al Ministero di grazia e giustizia e presentarla al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiedono non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio, con l'esatta indicazione del domicilio e residenza.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

e) ritratto in fotografia formato visita, vidimato da un Regio notaio;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma di maturità classica o scientifica; di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una Scuola media dell'ex Impero austro-ungarico;

h) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente;

i) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare; sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale giusta le tabelle *A* annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto per la causa nazionale; abbia prestato servizio militare come combattente; sia stato legionario fiumano.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà;

l) certificato, se del caso, di aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, in uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

m) i coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superati gli anni 29 alla data del presente bando.

Tale limite massimo di età è portato per gli ex combattenti ad anni 34 non compiuti alla data suddetta e per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare, ad anni 43 non superati alla data anzidetta.

Per coloro che risultino inscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età, come sopra stabilito, è aumentato di un periodo pari al tempo per cui, anteriormente a tale data, appartennero al Partito.

Tale requisito dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Direttorio nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Al presente concorso potranno anche essere ammessi senza alcun limite di età, gli aspiranti in possesso di tutti gli altri requisiti, che alla data del presente bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile, da almeno due anni.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 3 devono avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguiti i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo e gruppo non abbiano conseguita l'idoneità.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2, ovvero sfornite di alcuno dei documenti prescritti dall'art. 3 del presente bando. L'esclusione dal concorso è pronunciata con provvedimento insindacabile del Ministero.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) salvo al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato, la sola domanda di ammissione al concorso salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero entro il termine successivo di trenta giorni a pena di inammissibilità.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

Il concorso avrà luogo in Roma nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui all'articolo precedente, nei giorni che verranno fissati con successivo decreto e consisterà:

1° In due prove scritte sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale con speciale riguardo alle attribuzioni del cancelliere;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario.

2° In una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) nozioni elementari sui principali servizi di cancelleria.

I candidati dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie senza che, peraltro, tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

Gli esami orali avranno luogo nei giorni ed ora che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerli.

Art. 7.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso, saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattenti ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sue estensioni); gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, nonchè coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data anteriore al 28 ottobre 1922.

Roma, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1714)

Concorso a 20 posti di alunno di concetto nel ruolo del personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con il decreto 12 dicembre 1933-XII a bandire i concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932 ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze 26 dicembre 1933, Divisione U. S. n. 121295;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 20 posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Università di Roma, di Perugia, di Pavia, di Padova, del Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della Scuola di scienze politiche e sociali della Regia università cattolica del Sacro Cuore di Milano o della laurea di scienze sociali e sindacali rilasciata dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente.

Essi debbono, alla data del presente decreto, essere iscritti al Partito Nazionale Fascista ed avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 43 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per i decorati al valor militare.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età un aumento di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, come anche per i dipendenti statali non di ruolo che alla data del presente decreto, prestino servizio effettivo di impiego civile da almeno due anni (articolo 3 del R. decreto 13 marzo 1933, n. 227).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a metri 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sa-

nitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato, ovvero certificato di esito definitivo di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili a seconda dell'età.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova di esame.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al numero 10 da rilasciarsi in carta da bollo dal segretario federale della Provincia dove il concorrente ha domicilio.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° diritto e procedura civile;
2° diritto commerciale;
3° diritto e procedura penale;
4° diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre sul diritto costituzionale, corporativo, sulla statistica nonchè sulle seguenti leggi speciali:

1° nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;
2° legge e regolamento di pubblica sicurezza;
3° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;
4° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
5° leggi e regolamenti sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
6° leggi e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7° legge sulla tutela dell'igiene e salute pubblica;
8° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, art. 1; dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè quelle delle leggi 24 marzo 1930, n. 454; 26 luglio 1929, n. 1397, a favore degli orfani di guerra, e 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto nella carriera amministrativa degli Istituti di prevenzione e di pena e conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

Art. 10.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede dove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800 ed in quanto sussistono le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni del 12 per cento di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 400 con la riduzione del 12 per cento di cui al citato decreto.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio, se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1715)

Concorso a 13 posti di alunno di ragioneria nel ruolo del personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo B).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con il decreto 12 dicembre 1933 a bandire i concorsi nella Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri; e il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932 e il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze 26 dicembre 1933, Div. U. S. n. 121295;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 13 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, essere provvisti di diploma di licenza di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica o scientifica) o della Regia scuola superiore di commercio o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 16, lett. *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Essi debbono, alla data del presente decreto, essere iscritti al Partito Nazionale Fascista ed avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 43 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato come anche per i dipendenti statali non di ruolo che alla data del presente decreto prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni (art. 3 R. decreto 13 marzo 1933, n. 227).

Dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticare dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esami.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella di pubblicazione del presente bando.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10 da rilasciarsi in carta da bollo dal segretario federale della Provincia dove il concorrente ha il domicilio.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale;* gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei negli scritti, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° nozioni elementari di economia politica e scienza delle finanze;

3° ragioneria ed aritmetica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, sulla statistica, sul diritto corporativo e sulle seguenti leggi speciali:

1° nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

3° leggi e regolamenti sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizio della legge 6 giugno 1929, n. 1024, (art. 1); dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle delle leggi 20 marzo 1930, n. 454, 26 luglio 1929, n. 1397 a favore degli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777 a favore degli orfani di caduti per la causa nazionale.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni del 12 per cento di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350, con la riduzione del 12 per cento di cui al citato decreto.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma colle limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1716)

Concorso a 15 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo C).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con decreto 12 dicembre 1933-XII a bandire un concorso per l'assunzione di personale d'ordine nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno e 17 dicembre 1932, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, e il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze 26 dicembre 1933, Div. U.S. n. 121295;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di alunno d'ordine (gruppo C) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leg-

gi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie la intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, essere provvisti del diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, o di altro diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente ai sensi dell'art. 16 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *c*).

Essi debbono altresì, alla data del presente decreto, essere iscritti al Partito Nazionale Fascista ed avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, un aumento di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, e per i dipendenti statali non di ruolo che alla data del presente decreto prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

I graduati del Corpo degli agenti di custodia possono essere ammessi prescindendo dal titolo di studio ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, purchè abbiano tenuta ottima condotta e prestato lodevole ininterrotto servizio per almeno 7 anni e non abbiano oltrepassata l'età di 35 anni.

Dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali nella cui giurisdizione gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

I candidati che risiedono nelle Colonie possono presentare la sola domanda salvo a produrre dopo il detto termine i documenti prescritti: questi però dovranno pervenire al Ministero non oltre dieci giorni antecedenti a quello fissato per le prove orali di ciascun candidato.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;
da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il concorrente ha sana e robusta costituzione ed è immune da difetti e imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, salvo l'eccezione fatta per i graduati del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto efrroviario personale;

10° certificato in carta da bollo da rilasciarsi dal segretario o dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento a seconda della età e da quale epoca.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

Art. 4.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito od insufficientemente documentate.

Gli impiegati dello Stato ed i graduati del Corpo degli agenti di custodia sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e per i soli graduati anche di quelli di cui ai nn. 5, 7, 8.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 6.

Gli esami scritti consisteranno in:

1° svolgimento di un tema sopra uno dei primi tre gruppi delle materie degli esami orali;

2° quesito di aritmetica.

Le prove orali consisteranno in:

1° nozioni di storia contemporanea d'Italia;

2° cenni sulla geografia d'Italia;

3° nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno;

4° nozioni sul regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e nozioni elementari di diritto amministrativo e di statistica.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, (art. 1), dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine nella carriera degli Istituti di prevenzione e di pena (grado 13°, gruppo *C*).

Essi dovranno fare però un tirocinio di sei mesi almeno a titolo di prova per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e la necessaria attitudine all'ufficio; se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, successivamente, otterranno la nomina ad alunno di pianta stabile, grado 13°, gruppo *C*.

Art. 9.

A coloro che conseguono la nomina compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salve le riduzioni del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, ferme le riduzioni del 12 per cento di cui al citato decreto.

Ai graduati del Corpo degli agenti di custodia vincitori del concorso, durante il periodo di prova compete il trattamento di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

Sono equiparati agli invalidi di guerra, agli effetti del presente decreto, gli invalidi per la causa nazionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: De Francisci.

(1717)

Concorso a 15 posti di allievo istitutore nel ruolo del personale di educazione e di sorveglianza nei Regi riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con decreto 12 dicembre 1933-XII a bandire un concorso per assunzione di personale nel gruppo *B* di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori;

Visto il R. decreto 15 aprile 1909, n. 236, sull'ordinamento del personale dei Riformatori;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1912, n. 20;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932; il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, e il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze 26 dicembre 1933, Div. U. S. n. 121295;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 15 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e di sorveglianza nei Regi riformatori.

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, essere provvisti di patente di abilitazione ad insegnamento elementare o titolo equipollente.

Essi debbono, alla data del presente decreto, aver compiuta la età di anni 21 e non superata quella di 34, giusta il disposto dell'art. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età un aumento di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, come anche per i dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione che alla data di questo bando, prestino effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alle Regie procure presso i Tribunali dei circondari in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta bollata da L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a metri 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla autorità scolastica;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi in carta da bollo dal segretario federale della Provincia dove il candidato ha il suo domicilio.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova di esami.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni Statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3 insieme a copia del loro stato civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda nè si ammettono riferimenti ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti, risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno su argomenti relativi alle seguenti materie:

1° storia d'Italia dal 1815 ad oggi;

2° nozioni elementari di diritto costituzionale;

3° elementi di pedagogia.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre su:

nozioni generali di legislazione corporativa, di statistica, di geografia fisica e politica, particolarmente riguardo all'Italia.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024 (art. 1) dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, 26 luglio 1929, n. 1379, 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi istitutori nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori e conseguiranno la nomina ad istitutore aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad istitutore aggiunto.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di lire 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni del 12 % di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di lire 350 ferme le riduzioni del 12 % di cui al citato decreto.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio, se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1718)

Concorso a 4 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1933, n. 867;
Visto il R. decreto 11 novembre 1933, n. 2395, e successive variazioni;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e n. 3084;
Vista l'autorizzazione concessa da S. E. il Capo del Governo con decreto 13 dicembre 1933-XII, a bandire concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932 ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze in data 26 dicembre 1933, Div. U. S. n. 121295;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di n. 4 posti di medico assistente nei Manicomi giudiziari del Regno (grado 11°, gruppo A).

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, essere provvisti di diploma di laurea in medicina conseguita in una università del Regno e dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali e per servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche.

Essi debbono, alla data del presente decreto, non aver superata l'età di anni 35 ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento, secondo l'età.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918 e a 43 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e pei decorati al valor militare e non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato e per i dipendenti statali non di ruolo che alla data del presente decreto prestano effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, un aumento di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Procure del Re del circondario in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti per ogni eventuale comunicazione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma non oltre i trenta giorni successivi.

Art. 4.

Alle istanze di ammissione saranno allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) attestato di buona condotta;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il concorrente ha sana e robusta costituzione ed è immune da difetti e imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a metri 1,60.

Gl'invalidi di guerra o per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di fiducia;

f) certificato di esito di leva o foglio di congedo militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degl'invalidi, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o dell'abituale loro residenza;

g) diploma originale di laurea in medicina o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

h) stato di famiglia (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

i) fotografia di recente del candidato con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili da rilasciarsi in carta da bollo dal segretario federale della Provincia dove il concorrente ha domicilio.

Art. 5.

I documenti indicati alle lettere *c*), ed *c*) debbono essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) i concorrenti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Art. 6.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi quattro concorrenti riusciti idonei in ordine di merito, salvo le preferenze stabilite dalle leggi vigenti per gli invalidi di guerra e della causa nazionale e per gli ex combattenti, di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024 (art. 1); dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè quelle delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, e della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 7.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale godranno di una indennità di lire 800 mensili, nonchè delle aggiunte di famiglia in quanto sussistano le condizioni prescritte. Trascorso tale periodo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a medico assistente (grado 11°, gruppo *A*) con lo stipendio annuo annesso a tale grado, oltre la indennità di servizio attivo e quella di cui al Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Art. 8.

Per coloro che presteranno servizio nel luogo del loro domicilio, l'indennità di volontariato sarà ridotta alla metà.

Stipendio ed indennità saranno sottoposte alla riduzione di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491. Ad eguale riduzione del 12 % è sottoposta anche l'indennità di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1719)

Concorso a 30 posti di volontario usciere nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, sugli ex combattenti;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, riguardante gli invalidi della causa nazionale;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777, riguardante gli orfani e gli altri congiunti per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli per 30 posti di volontario usciere nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari del Regno (personale subalterno).

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno presentare, durante le ore di ufficio, al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiedono, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, le loro domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5 diretta al Ministero di grazia e giustizia, con la esatta indicazione del domicilio e residenza.

Art. 3.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti, compilati in conformità delle leggi sul bollo:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, con la specificazione esatta delle eventuali imperfezioni;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento comprovante avere il candidato l'istruzione elementare di grado inferiore;

g) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci di combattimento, Gruppi universitari fascisti, Fasci giovanili, rilasciato su carta legale dal segretario federale del Partito della Provincia in cui il concorrente ha domicilio.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) devono essere legalizzati dal presidente, o dal cancelliere del Tribunale, o dal pretore competenti; quello di cui alla lett. *c*) deve essere rilasciato dal podestà del Comune di residenza e vidimato dal prefetto; quello di cui alla lett. *d*) deve essere vidimato dal podestà e legalizzato dal prefetto competente; quello di cui alla lett. *e*) deve essere legalizzato dal procuratore del Re.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere in data non anteriore a quella del presente bando.

Per i certificati rilasciati dal Governatore e dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni;

h) tutti gli altri documenti che il candidato crederà di esibire per comprovare l'eventuale suo diritto a prefenza ai sensi di legge e cioè:

1° che da tempo anteriore alla pubblicazione della legge 29 dicembre 1910, n. 887, si trovi a prestare servizio nelle preture ove non sia stato assegnato il posto di usciere;

2° che da prima dell'anzidetta legge si trovi a prestare servizio continuativo alla manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma;

3° che sia incaricato della pulizia e custodia dei locali di uffici giudiziari da almeno quattro anni alla data di pubblicazione sul Bollettino del presente bando e che sia invalido di guerra, o ex combattente decorato almeno della croce di guerra.

Per i tre casi suddetti non saranno richiesti titoli di studio, ma è necessario che sia documentata la buona condotta ed il lodevole servizio prestato;

4° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato (da certificarsi mediante lo stato di famiglia rilasciato dal podestà e legalizzato);

5° che sia insignito della medaglia al valore militare;

6° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale, ascritto alle prime sei categorie di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

7° che sia stato ferito in combattimento o sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale, ascritto alle due ultime categorie di cui alla tabella suindicata, ovvero alla 9ª e 10ª della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

8° che sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

9° che sia orfano di guerra o figlio d'invalido di guerra o di caduto per la causa nazionale;

10° che abbia prestato servizio militare come combattente;

11° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal podestà del Comune del loro domicilio o residenza.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 di detto Regio decreto.

Il Ministro può disporre che il candidato sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira. Il candidato che non sia riconosciuto idoneo, che non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso coloro che, oltre ad essere forniti dei requisiti prescritti, abbiano, alla data del presente bando, compiuti gli anni 21 e non superato l'età di 35 anni, ovvero di 40 anni se abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e di 43 anni se decorati al valore militare o invalidi di guerra o invalidi della causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente bando, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 5.

Saranno senz'altro respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 del presente bando ovvero sfornite di qualcuno dei documenti prescritti su indicati.

Per i candidati residenti nelle Colonie è consentito di presentare nel termine predetto la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti, che dovranno pervenire a questo Ministero entro il 90° giorno dalla pubblicazione del presente bando a pena d'inammissibilità.

Non saranno ammessi coloro che non abbiano conseguito i titoli necessari prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Il Ministro per la grazia e giustizia decide insindacabilmente la ammissone o la esclusione dei concorrenti.

Art. 7.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei nell'ordine di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Resta ferma la disposizione dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Roma, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII.

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1720)

Roma, 1934-XII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.